

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 23

Adunanza 17 giugno 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONASTERO DI LANZO - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL PRGC - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 700-155227/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA e MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Monastero di Lanzo risulta la seguente:

- è dotato di PRGC, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-32131 del 07/02/1994 e di successiva Variante, approvata con deliberazione G.R. n. 7-22543 del 29/09/1997;
- ha apportato modifiche alla suddetta strumentazione urbanistica, attraverso l'approvazione di due varianti parziali, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con **deliberazione C.C. n. 5 del 04/04/2003**, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente che ha trasmesso alla Provincia, in data 06/05/2003, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Monastero di Lanzo sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 424 abitanti (al 2001);
 - trend demografico: il trend negativo dell'ultimo trentennio (547 ab. al 1971, 478 ab. 1981 e 434 ab. al 1991) sembra essersi concluso, segnando, negli ultimi anni, una - seppur lieve - inversione di tendenza (421 ab. al 1999);
 - superficie territoriale di 1.789 ettari in zona montana, dei quali 8 con pendenze inferiori ai 5°, 335 con pendenze tra i 5° e i 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20°; è caratterizzato inoltre dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.355 ettari;
 - risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "Area Lanzo", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2. delle N.d.A.);
 - insediamenti produttivi: non appartiene ad ambiti di valorizzazione produttiva individuati dal P.T.C.;
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 31;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle acque pubbliche del Rio di Consurt, Rio Prioma, Rio Rosola, Rio dell'Ajat, Rio Mecca, Rio Sorola, Torrente Tesso e Torrente Tesso di Monastero;
 - tutela ambientale:
 - buona parte del territorio comunale (1.018 ha) è interessata dalle fasce di rispetto, ai sensi del D.lgs. n. 490/1999, delle acque pubbliche sopra indicate;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Monastero di Lanzo, con la sopracitata deliberazione di adozione, propone:

- lo stralcio delle aree residenziali di completamento *C3* (stralcio parziale), *C8* e di espansione *Ce1* (stralcio parziale);
- la redistribuzione della capacità edificatoria eliminata con gli stralci sopradescritti, attraverso le seguenti modifiche:
 - individuazione nuove aree *Ce9* e *C11*;
 - incremento di capacità edificatoria per quanto riguarda l'area di completamento *C9*;
 - modesto incremento di volumetria in area agricola;
- lo stralcio dell'area per parcheggi coperti e rimesse *Cep5* e la rilocalizzazione di pari quantità edificabili nelle nuove aree *Cep5bis*, *Cep8* e *Cep9*;
- modifica di tracciato stradale previsto dal PRGC vigente per consentire la localizzazione di autorimesse (area *Cep8*);
- norme specifiche per interventi puntuali su fabbricati esistenti e la riclassificazione di un'area normativa;
- alla Variante risulta acclusa la Relazione Geologica prevista dalla L.R. 56/77 e dalla Circolare P.G.R. n. 7 LAP;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRGC vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;

- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 20/06/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 10/06/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono presentate delle osservazioni con le quali:

- con riferimento alla nuova area residenziale di espansione Ce9 e alla nuova area per autorimesse Cep8, si rileva che la loro localizzazione contrasta con l'art. 17 della L.R. n. 56/77, il quale, come dettagliato dalla successiva Circolare del Presidente Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET, consente - attraverso le varianti parziali - di " .. *rilocalizzare pari quantità (di edificabilità e/o superficie) di aree a medesima destinazione d'uso ... semprechè tali modifiche non producano gli effetti di cui alla lettera a) del IV comma (modifiche all'impianto strutturale del PRG; ndr) ...*" e che siano " .. *realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano regolatore ..*";
- si rileva che la modifica del tracciato stradale previsto dal PRGC vigente, proposta per consentire la localizzazione di un'area per autorimesse private (area Cep8, priva, peraltro, del requisito della contiguità con aree urbanizzate o di nuovo impianto, come evidenziato al punto precedente) non appare motivata da alcuna ragione di oggettiva necessità urbanistica (il parcheggio potrebbe essere previsto con una conformazione che lasci intatto l'attuale tracciato viario) e con un risultato - in termini di funzionalità e di linearità complessive del tracciato - estremamente negativo;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Monastero di Lanzo, adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 04/04/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte, e con i progetti sovracomunali approvati;

2. **di dare atto** che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni - alle quali si rimanda - riassunte nelle argomentazioni e riserve della premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Monastero di Lanzo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso